

«Spett» «acliente» «cliente2»  
«indirizzo\_sede»  
«CAP» «città» («PV»)

trasmissione a mezzo «aaa»

**Circolare n. 6/2008**  
**Dal 30 aprile assegni trasferibili solo su richiesta scritta e con bollo da 1,5 euro**

Milano, 19 marzo 2007

«persona»,

Cambiano le regole sull'emissione degli assegni

**30 aprile assegni liberi solo su richiesta scritta**

Dal 30 aprile per emettere assegno “libero” occorre ricevere **richiesta scritta** dal prenditore.

In base al decreto legislativo 21 novembre 2007 n° 231 infatti art. 49 comma 10, dal 30 aprile occorre applicare un'imposta di bollo sulle richieste in forma libera di assegni bancari, postali, circolari e vaglia postali o cambiari per **euro 1,50**

**Girate con codice fiscale**

Occorre non solo richiesta scritta con bollo da € 1,50 da indirizzare all'emittente l'assegno, occorre anche che la girata porti indicazione, a pena di nullità, del **codice fiscale del girante** (codice fiscale della società e non del legale rappresentante in caso di assegni intestati a società).

**Dai 5.000 euro indicazione nome o ragione sociale e non trasferibilità**

Se l'importo dell'assegno è pari o superiore ad € 5.000,00 occorre indicare il cognome e nome del beneficiario o l'**esatta denominazione o ragione sociale** e deve essere indicato che l'assegno **non è trasferibile**.

Al piacere mio e della mia collaboratrice di assisterLa al meglio nelle problematiche contabili, fiscali e amministrative, mi è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Dott. Lorenzo Gorgoglione

